



COMUNE DI FORIO

Provincia di Napoli

SETTORE V

SETTORE LL.PP. DEMANIO E PORTO

Piazza Municipio n.9 – 80075 Forio

e-mail: demanio@comune.forio.na.it

P.I.: 01368590632 – C.F.: 83000990636

tel. 0813332948 – fax.0813332972

ORDINANZA BALNEARE N. 132 DEL 11 MAGGIO 2011

Il sottoscritto Capo Settore LL.PP. DEMANIO E PORTO, del Comune di Forio, Ing. Iacono Giovangiuseppe,

D'intesa con il Sindaco;

Ritenuto necessario aggiornare e ulteriormente disciplinare gli aspetti relativi all'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Forio per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione del Demanio Marittimo;

Visto l'art. 105 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 recante norme relative al Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione al capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni di cui al D. Lgs. del 29 ottobre 1999 n. 443;

Vista la circolare 120 del 24/05/2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina la delega di funzioni amministrative sul Demanio Marittimo;

Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 327 del 30 marzo 1942 ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 631 del 28 giugno 1949;

Vista la Legge 494 del 4 dicembre 1993 Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 400 del 5 ottobre 1993 recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;

Vista la Legge 104 del 5 febbraio 1992 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili e successive integrazioni e modificazioni di cui alla Legge 4 marzo 2000 e D. Lgs del 26 marzo 2001 n. 151;

Vista la Legge 25 agosto 1991 n. 284 “ Liberalizzazione dei prezzi del Settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche”;

Visto il decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in data 16.10.1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 10 della Legge 88 del 16 marzo 2001 relativo alle Disposizioni in materia di beni demaniali marittimi;

Vista la L.R.C. n°19 del 28 novembre 2001;

Vista la delibera di G.R.C. n°3744 del 14.07.2000 recante “Attuazione D.Lgs 30.03.99 n°96 in materia di concessioni demaniali marittime”;

Vista la delibera di G.R.C. n°1971 dell'11.05.2001 recante “Assetto normativo e indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi n° 112/98 e 96/99”

Vista la delibera di G.R.C. n°395 del 28.03.2006 recante “Indirizzi operativi in materia di demanio marittimo”;

Vista la delibera di G.R.C. n°1008 del 30/12/2010 recante “ Individuazione delle zone idonee e non idonee alla balneazione per l’anno 2011, ai sensi del D.L.Vo n.116 del 30 maggio 2008 e del relativo Decreto attuativo interministeriale firmato dal Ministro della salute e dal Ministro dell’Ambiente in data 30/03/2010;

Vista l’Ordinanza di Sicurezza Balneare n.40 del 28/05/2010 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia

Vista la delibera di C.C. n. 40 del 20/12/2010;

Ritenuto di dover disciplinare, per quanto di competenza, l’uso delle spiagge ricadenti nel proprio territorio, nonché le attività che in esse si svolgono;

O R D I N A

Articolo 1 Disposizioni Generali

La stagione balneare è compresa tra il lunedì precedente la domenica delle Palme ed il 30 ottobre di ogni anno.

L’attività degli stabilimenti balneari deve iniziare improrogabilmente entro il giorno 10 aprile e terminare non prima del 30 ottobre.

Le norme specifiche per la disciplina dell’esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all’apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell’uso degli specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo saranno emanate dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia con propria ordinanza e costituiranno parte integrante della disciplina relativa all’esercizio dell’attività balneare lungo il litorale del Comune di Forio;

Ove uno stabilimento balneare intenda operare prima del lunedì precedente la domenica delle Palme ovvero dopo il 30 ottobre, ad esempio per cure salsoiodiche e/o elioterapiche o per altre attività annesse, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato secondo le modalità impartite dall’Ufficio Circondariale marittimo di Ischia e disciplinate con propria ordinanza di Sicurezza Balneare.

Il Concessionario/gestore di struttura balneare/spiaggia libera deve comunicare all’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia i nominativi degli assistenti ai bagnanti che effettuano il servizio di sorveglianza con le forme, modalità e tempistiche stabilite dalla citata autorità marittima.

Articolo 2 Prescrizioni sull’uso delle spiagge

Sulle spiagge sia libere che in concessione del litorale del Comune di Forio per l’intero arco dell’anno,

E’ VIETATO:

- 1) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall’Amministrazione Comunale ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari.
- 2) Lasciare unità in sosta, ad eccezione di quelle destinate alla locazione (purchè i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima) o alle operazioni di assistenza e salvataggio.

- 3) Lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate.
- 4) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc...nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di libero transito della battigia comunque non inferiore a metri 2, con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso. Detto divieto si estende anche ai tratti di arenile attribuiti in concessione.
- 5) Campeggiare.
- 6) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti.
- 7) Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc...). Detto divieto è da intendersi esteso anche allo specchio acqueo frequentato dai bagnanti.
- 8) Nel solo periodo della stagione balneare condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti, e previa autorizzazione, i cani brevettati per il salvataggio al guinzaglio.
- 9) Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri e in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica o superare i limiti di legge; detto divieto si estende anche ad eventuali discoteche esistenti sul demanio marittimo e/o a locali autorizzati alla diffusione di musica.
- 10) Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico, ecc...), organizzare manifestazioni, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia.
- 11) Cedere e ricevere merce, di qualsiasi tipologia e merceologia, così come di offrire e richiedere servizi di ogni genere a venditori o prestatori d'opera. Conseguentemente è vietata qualsiasi forma di esposizione di merce, sia itinerante che fissa, così come qualsiasi forma di tentata vendita anche attraverso l'induzione molesta all'acquisto nonché il deposito di merce presso gli stabilimenti balneari.
- 12) Svolgere attività di massaggio terapeutico ed estetico, tatuaggio, piercing e ogni altra pratica professionale simile per tecniche e strumentazione.
- 13) Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere nonché appiccare fuochi ed organizzare falò.
- 14) Distendere o tinteggiare reti.

Articolo 3

Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari

Disciplina Generale degli arenili

Le strutture balneari sono aperte al pubblico dalle ore 08.00 alle ore 19.30.

I concessionari o i gestori di strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono esporre, in luoghi ben visibili agli utenti, copia della presente Ordinanza.

Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante.

Il numero di ombrelloni e/o tende da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.

Le distanze tra i paletti degli ombrelloni devono essere minimo di metri 3 tra le file e di minimo metri 2 tra ombrelloni della stessa fila con obbligo di occupare un'area di almeno metri quadrati 6 per ogni ombrellone e relative sdraio/lettini.

La fascia di metri 5 dalla battigia è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. Tale fascia può essere ridotta nei tratti di arenile particolarmente ristretti ad un decimo dell'ampiezza degli stessi, ma comunque mai a meno di metri 2.

Le zone concesse possono essere recintate – fatta salva la fascia di cui sopra – con sistema di paletti a giorno (paletti in legno a cima festonata) di altezza non superiore a metri 1,30, tale da non impedire la visione del mare.

Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la piena mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale idoneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio.

Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

I concessionari di aree demaniali eventualmente destinate a parcheggio dovranno tenere a disposizione di persone affette da handicap fisico nella deambulazione almeno un posto auto ogni 30 o frazione.

Articolo 4

Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari

I servizi igienici laddove installati devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.

E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

E' data facoltà ai concessionari di sottoscrivere convenzioni con esercizi commerciali adiacenti per l'uso di servizi igienici qualora non installati.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi. I concessionari devono controllare le cabine prima della chiusura serale, per accertare che non vi sia la presenza di persone.

A parziale deroga del disposto dell'articolo 3 l'eventuale posizionamento di campi di pallanuoto, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate ove non vi sia occupazione permanente degli specchi acquei, può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Con le stesse formalità indicate al punto precedente possono essere posizionate, in ore diurne, piattaforme galleggianti prendisole.

In ogni caso i concessionari e/o i titolari degli stabilimenti balneari sono tenuti al rispetto di ogni norma in materia di prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 5

Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime

L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime non è consentito, fatta eccezione per i soggetti specificatamente autorizzati dal Comune di Forio.

Articolo 6

Transito di mezzi su arenile demaniale

Il transito di mezzi su arenili demaniali marittimi non è consentito, fatta eccezione per i soggetti specificatamente autorizzati dalla P.A. Le richieste di autorizzazione dovranno avvenire secondo le direttive presenti nell'allegato modello (3)

Articolo 7

Altri obblighi dei Concessionari riferiti all'intero periodo della Concessione

Le concessioni demaniali per l'utilizzo turistico balneare degli arenili sono rilasciati per il periodo previsto negli atti di concessione e nelle relative convenzioni.

I concessionari o i gestori sono pertanto tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni per tutto l'arco dell'anno:

Garantire la pulizia degli arenili in concessione, per l'intero arco dell'anno.

1) Pulizia invernale degli arenili in concessione:

Prima dell'inizio della stagione balneare, previa autorizzazione, è consentito ai concessionari l'accesso sull'arenile di mezzi gommati o cingolati per la pulizia ed il livellamento della spiaggia. Le relative richieste di autorizzazione dovranno avvenire secondo le direttive presenti nell'allegato modello (1)

Analoghe operazioni, laddove si rendessero necessarie, sono consentite durante o al termine della stagione balneare, sempre previa autorizzazione della P.A. con le modalità di cui comma precedente.

2) Pulizia ordinaria degli arenili in concessione:

Comunicazione inizio lavori di pulizia ordinaria su arenile demaniale, mediante l'utilizzo dell'allegato modello (2).

3) Fruibilità e pulizie dei varchi di accesso al mare.

I concessionari degli stabilimenti balneari interessati da varchi di accesso al mare sono obbligati a garantire la fruibilità dei varchi medesimi durante l'arco dell'anno e sono altresì obbligati a garantire pulizie periodiche tali da consentire a chiunque il passaggio.

4) Chiusura invernale degli stabilimenti balneari.

I concessionari sono autorizzati, a fine stagione balneare, a proteggere le strutture presenti sull'arenile, utilizzando materiali omogenei e di pubblico decoro in buono stato di conservazione.

A tal fine è consentita la tamponatura delle strutture balneari con idoneo materiale.

Le tamponature di cui sopra non potranno comunque in alcun modo ostruire o limitare i varchi di accesso al mare.

5) Organizzazione manifestazioni varie sulla spiaggia.

I concessionari che intendano organizzare manifestazioni di vario genere sulla spiaggia devono chiederne autorizzazione alla P.A.

6) Apertura dello stabilimento al di fuori della Stagione Balneare.

E' consentita ed auspicata, in qualsiasi periodo dell'anno, l'anticipata apertura o la posticipata chiusura per cure elioterapiche e/o salsoiodiche dello stabilimento balneare, rispetto alla normale stagione balneare.

Gli orari di apertura dello stabilimento balneare che intenda avvalersi della presente disposizione sono quelli indicati al precedente art. 4).

Il concessionario o il gestore dovrà inoltre attenersi a tutte le prescrizioni impartite in merito alla sicurezza e sorveglianza in mare dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia.

Articolo 8

Disciplina tratti di arenile non assentiti in concessione

I concessionari dei tratti di arenile confinanti con i tratti di spiaggia non assentiti in concessione dovranno garantire i servizi di pulizia anche nel tratto libero adiacente per un fronte mare massimo totale di 25 metri lineare e comunque nel rispetto e nei limiti di cui alle condizioni speciali statuite nell'atto concessorio.

Articolo 9 Disposizioni finali

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari o dei gestori, in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva

E' fatto obbligo a chiunque osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1161 (sanzione penale), n. 1164 e n. 1174 (sanzione amministrativa) del Codice della Navigazione e del D. Lgs. n. 171/2005 e ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale,

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia.

**IL CAPO SETTORE LL.PP. DEMANIO E PORTO
ING. IACONO GIOVANGIUSEPPE**



Mod.1/DE

**OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INIZIO LAVORI DI PULIZIA
STRAORDINARIA E/O LIVELLAMENTO SU ARENILE
DEMANIALE CON MEZZI MECCANICI.**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ in via/piazza _____ n. _____
Tel _____ e mail _____ C.F. _____
in qualità di _____ della ditta _____
con sede in _____ Via _____ n. _____ P.Iva _____
titolare della concessione Demaniale n _____ del _____ Soc. _____

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

ai sensi del Codice della Navigazione e dell'art. 7 dell'Ordinanza Balneare n.132 del 11/05/2011 per effettuare, **sull'area in concessione, i lavori di pulizia straordinaria e/o livellamento dell'arenile senza asporto e/o accumulo di materiale sabbioso/ghiaioso con l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici :**
MARCA E MODELLO TARGA

DICHIARA

A tal fine, avvalendomi della disposizione di cui artt.46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, e sotto la mia personale responsabilità:

- 1) di rispettare tutte le prescrizioni impartite e le norme vigenti in materia;
- 2) che eventuali rifiuti saranno conferiti secondo le vigenti Ordinanze Sindacali;
- 3) che i lavori saranno effettuati nel periodo dal ____/____/____ al ____/____/____, salvo condizioni meteo avverse per le quali occorre comunicare lo spostamento delle date, dalla ditta _____ con sede a _____ via _____ n. _____ tel. _____ fax _____ P.Iva _____;
- 4) che il responsabile dei lavori è il Sig. _____ tel _____


5) **successivamente al rilascio dell'autorizzazione demaniale, verranno comunicati preventivamente a questo ufficio demanio, e comunque 48 ore prima dell'inizio effettivo dei lavori, anche a mezzo fax, i giorni effettivi e gli orari di inizio e fine lavori. (fax 0813332948)**

La informiamo, ai sensi dell'art.13 del d.lgs 196/03 recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi di legge. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Forio, i suoi dati personali saranno utilizzati al fine di adempiere alle procedure di rilascio dell'autorizzazione da Lei richiesta e potranno essere comunicati ad incaricati del Comune di Forio. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento non renderà possibile l'evasione della sua richiesta. I dati saranno trattati in modalità cartacea ed informatizzata. Le sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs 196/03 che potrà esercitare presso l'indirizzo del Titolare.

Letta e compresa l'informativa sopra riportata do il **consenso** al trattamento dei miei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03 per le finalità indicate.

Lì, _____ IL RICHIEDENTE

N.B. Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla **fotocopia non autenticata di un documento di identità** del dichiarante all'ufficio competente.



Mod.2/DE

Al Comune di Forio
Servizio Demanio Marittimo

**Oggetto: COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA
SU ARENILE DEMANIALE CON MEZZI MECCANICI
STAGIONE BALNEARE 201_**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ in via/piazza _____ n. _____
Tel _____ e mail _____ C.F. _____
in qualità di _____ della ditta _____
con sede in _____ Via _____ n. _____ P.Iva _____
titolare della concessione Demaniale n _____ del _____ Soc. _____

COMUNICA

ai sensi del Codice della Navigazione e dell'art. 7 dell'Ordinanza Balneare n. 132 del 11/05/2011 , che intende effettuare **sull'area in concessione, i lavori di pulizia dell'arenile e livellamento ordinario (inteso come semplice movimentazione del materiale necessario a pianificare l'arenile in concessione senza accumulo né prelievo e trasporto di materiale ghiaioso/sabbioso da altre zone limitrofe) con l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici :**
MARCA E MODELLO TARGA

DICHIARA

A tal fine, avvalendomi della disposizione di cui artt.46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, e sotto la mia personale responsabilità:

- 1) di rispettare tutte le prescrizioni impartite e le norme vigenti in materia;
- 2) che i lavori saranno effettuati giornalmente durante la stagione balneare nel periodo dal 10/04 al 30/09;
- 3) che nell'esecuzione dei lavori per il transito dei mezzi si atterrà ai seguenti orari : dal 10/4 al 15/5 entro le ore 9,00 del mattino e dopo le ore 19,30; nel periodo dal 16/5 al 30/09 entro le ore 8,00 del mattino e dopo le ore 19,30;

La informiamo, ai sensi dell'art.13 del d.lgs 196/03 recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi di legge. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Forio, I suoi dati personali saranno utilizzati al fine di adempiere alle procedure di rilascio dell'autorizzazione da Lei richiesta e potranno essere comunicati ad incaricati del Comune di Forio. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento non renderà possibile l'evasione della sua richiesta. I dati saranno trattati in modalità cartacea ed informatizzata. Le sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs 196/03 che potrà esercitare presso l'indirizzo del Titolare.

Letta e compresa l'informativa sopra riportata do il **consenso** al trattamento dei miei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03 per le finalità indicate.

Lì, _____ IL RICHIEDENTE

N.B. Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla **fotocopia non autenticata di un documento di identità** del dichiarante all'ufficio competente.



Mod. 3/DE

Al Comune di Forio
Servizio Demanio Marittimo

**Oggetto: DOMANDA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA
AL TRANSITO DI MEZZI SU ARENILE DEMANIALE**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ in via/piazza _____ n. _____
Tel _____ e mail _____ C.F. _____
in qualità di _____ della ditta _____
con sede in _____ Via _____ n. _____ P.Iva _____
titolare della concessione n. ____/____/____ del ____/____/____
fornitore o altro (specificare) : _____

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

ai sensi del Codice della Navigazione e dell'art. 6 dell'Ordinanza balneare n. 132 del 11/05/2011 per il
transito su area Demaniale sita in loc. _____ nel tratto di arenile che va da
_____ a _____

nei seguenti giorni _____, per i seguenti veicoli:
MARCA E MODELLO TARGA _____

DICHIARA

A tal fine, avvalendomi della disposizione di cui artt.46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76
e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o
mendaci, e sotto la mia personale responsabilità:

1) di doversi recare nella area sopra indicata per il seguente motivo:
_____ dal ____/____/____ al ____/____/____

2) che il transito avverrà entro le ore 8,00 del mattino;

3) di rispettare tutte le prescrizioni impartite e le norme vigenti in materia;

3) che verranno comunicati preventivamente a mezzo fax i giorni effettivi di inizio e fine transito qualora
diversi da quelli sopra citati; **(fax 0813332948)**

La informiamo, ai sensi dell'art.13 del d.lgs 196/03 recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al
trattamento dei dati personali, che i dati da Lei
forniti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi di legge. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Forio, I
suoi dati personali saranno utilizzati al fine di
adempiere alle procedure di rilascio dell'autorizzazione da Lei richiesta e potranno essere comunicati ad
incaricati del Comune di Forio,. Il conferimento dei
dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento non renderà possibile l'evasione della sua richiesta. I dati
saranno trattati in modalità cartacea ed
informatizzata. Le sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs 196/03 che potrà esercitare presso
l'indirizzo del Titolare.

Letta e compresa l'informativa sopra riportata do il **consenso** al trattamento dei miei dati personali e sensibili
ai sensi del D.Lgs. 196/03 per le finalità
indicate.

Lì, _____ *IL RICHIEDENTE*

N.B. Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità **del dichiarante
all'ufficio competente.**